

Publicato il 15/04/2024

**N. 01288/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01711/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Impiduglia, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo, Via Oberdan, n. 5;

*contro*

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale è stata rigettata l'istanza – presentata dalla sig.ra -OMISSIS-- per “l'accesso al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del D. M. 26 settembre 2016, per l'applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii e del DPRS 31 agosto 2018 n. 589”;

b) per quanto possa occorrere – e nei limiti dell'interesse della ricorrente – della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo n. 539 del 19.04.23, avente ad oggetto “Adozione regolamento per l'accesso al

beneficio “Disabilità Gravissima” ai sensi del DPR 589/18 in attuazione della L.R. 8/2017”, nella parte in cui prevede che “verranno escluse le domande con certificazioni INPS di rivedibilità ad eccezione di quelle riguardanti i minori ...”; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1711 dell'anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- che, con l'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 era stato istituito il “Fondo regionale per la disabilità”;
- che il comma 7 del summenzionato art. 1 disponeva che *“con successivo decreto del Presidente della Regione ... sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari a carico del Fondo regionale della disabilità...”*;
- che, successivamente, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 532 del 31 marzo 2017- modificato con Decreto Presidenziale n. 545 del 10 maggio 2017 – era stata prevista l'erogazione di *“un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, ciò al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente”*;
- che, in data 13.11.2018, con Decreto n.126/Gab, l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro aveva *“disposto l'apertura dei termini, dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno, per la presentazione delle istanze per l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui*

*all'art. 3 del D.M. 26.09.2016...”, chiarendo che “L'accesso al beneficio economico, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti per l'anno finanziario di riferimento, è subordinato alla verifica da parte dell'unità di valutazione multidimensionale dell'A.S.P. (UVM) che accerterà la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in conformità alla circolare dell'Assessore per la salute n. 17 del 13.09.2018”;*

- che, successivamente, l'art. 45 della legge regionale n. 9 del 15 04 2021, aveva previsto che *“Al comma 5 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni dopo le parole l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima sono aggiunte le parole: le quali devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno”;*

- che, con successiva Circolare Interassessoriale n. 5 del 22 giugno 2021, era stato chiarito che *“l'accesso al beneficio economico è subordinato alla verifica e valutazione di ogni singola istanza, da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell'Azienda Sanitaria Provinciale, che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016, relativamente al primo semestre, entro il 30 settembre e relativamente al secondo semestre, entro il 31 marzo dell'anno successivo”;*

- di aver chiesto, in data 28.06.2023, l'accesso al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui all'art. 9 della l.r. n. 4/17;

- di essere, infatti, affetta da “-OMISSIS-” e di essere, dunque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.09.16, per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima;

- che, tuttavia, con nota prot. n -OMISSIS-, l'ASP di Palermo rigettava la suddetta istanza per *“l'accesso al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima”;*

- che, in particolare, l'istanza veniva rigettata - senza che essa ricorrente fosse stata previamente sottoposta ad alcuna visita o verifica – in quanto la sig.ra -OMISSIS-sarebbe titolare di indennità di accompagnamento *“con revisione”;*

- che il suddetto diniego era stato adottato alla luce di quanto previsto dal “Regolamento per l’accesso al beneficio “Disabilità Gravissima” (approvato dall’ASP di Palermo con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 539 del 19.04.23);

- che tale regolamento prevedeva che *“Alla luce della sopraggiunta modifica normativa che introduce la possibilità di presentare la domanda senza alcun limite temporale (Art. 45 legge di stabilità regionale 2021/2023, n. 9 del 15 aprile 2021) verranno escluse le domande con certificazioni INPS di rivedibilità ad eccezione di quelle riguardanti i minori ...”*.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

All’udienza camerale del 18.12.2023, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 677/2023.

All’udienza pubblica del 10 aprile 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.

## DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il diniego è illegittimo perché la ricorrente è senza dubbio una disabile gravissima: “-OMISSIS-” (cfr. Certificazione rilasciata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria -OMISSIS-); l’Amministrazione ha respinto l’istanza senza sottoporre la ricorrente ad alcuna visita o verifica ma soltanto in quanto quest’ultima sarebbe titolare di indennità di accompagnamento “con revisione”; la norma regolamentare invocata dall’Amministrazione va (al più) intesa nel senso che devono considerarsi inammissibili le sole domande presentate da soggetti i quali – pur essendo beneficiari dell’indennità di accompagnamento – saranno sottoposti a visita di revisione in una data antecedente rispetto al termine di presentazione delle istanze per l’accertamento della condizione di disabilità gravissima (ossia il 30 giugno con riferimento al primo semestre e il 31 dicembre con riferimento al secondo semestre); ma non può essere intesa nel senso di ritenere che debbano essere

escluse le domande dei soggetti - quali il ricorrente - per i quali, pur essendo in astratto possibile una revisione, non risulta fissata alcuna visita da parte dell'INPS, dunque non vi è una rivedibilità intesa quale una nuova visita già pianificata; 2) il regolamento è illegittimo ove inteso nel senso di escludere dalla procedura di riconoscimento dei benefici connessi alla condizione di disabilità gravissima tutti i soggetti maggiorenni i cui verbali INPS relativi all'indennità di accompagnamento possano, in astratto, essere oggetto di revisione; i requisiti per l'accesso al beneficio sono infatti quelli fissati in base al decreto del Presidente della Regione n. 589/2018 e al DM del 26.09.2016, e nessuna norma attribuisce alle ASP il potere di stabilire – con propri regolamenti - requisiti ulteriori e più stringenti per il riconoscimento della disabilità gravissima.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

Come già rilevato in sede cautelare, “i requisiti per l'accesso al beneficio sono ... quelli fissati in base al decreto del Presidente della Regione n. 589/2018 e al DM del 26.09.2016, sicché non sembra che le ASP possano prevedere requisiti ulteriori e più stringenti per il riconoscimento della disabilità gravissima”.

Tale valutazione va confermata in fase di merito: è da escludere che le ASP possano, con propri regolamenti, fissare requisiti ulteriori e più stringenti per l'accesso al beneficio in questione, non essendo peraltro ipotizzabile che i requisiti per l'accesso al beneficio siano diversificati a seconda della ASP in cui il disabile risiede.

Nel regolamento della ASP si legge che la limitazione in questione sarebbe fondata sull'art. 45 della l.r. n. 9 del 2021; ma tale norma si limita a prevedere che “*Al comma 5-bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni dopo le parole "l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima" sono aggiunte le parole "le quali devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno"*”. Tale norma,

dunque, non giustifica affatto la restrizione che la ASP vorrebbe imporre; giova anzi segnalare che, nella circolare assessoriale n. 5 del 2021 (adottata proprio per dare attuazione alla predetta norma) si continua a fare riferimento ai requisiti fissati dal DM del 26.09.2016: *“L'accesso al beneficio economico è subordinato alla verifica e valutazione di ogni singola istanza, da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell'Azienda Sanitaria Provinciale, che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016, relativamente al primo semestre, entro il 30 settembre e relativamente al secondo semestre, entro il 31 marzo dell'anno successivo”*.

Il ricorso va dunque accolto con annullamento sia del diniego, sia, limitatamente alla parte contestata, del regolamento adottato dalla ASP.

Sussistono giusti motivi, attesa la novità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 1711 dell'anno 2023 e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato sub a), nonché il regolamento sub b) in epigrafe, limitatamente alla parte in cui prevede che “verranno escluse le domande con certificazioni INPS di rivedibilità ad eccezione di quelle riguardanti i minori ...”;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Bartolo Salone, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Guglielmo Passarelli Di Napoli**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.